Roma, 26 settembre 2022

D.L. 23 settembre 2022, n. 144 - *"Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR"* (Aiuti-Ter)	
Capo I **Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti**	
Art. 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)	Si dispone il riconoscimento di un ulteriore contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione o da cedere per intero, pari: - al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica o del gas naturale , effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW, diverse da quelle energivore; - al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, in favore delle imprese diverse da gasivore).
Art. 2 (Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)	Si dispone: - il riconoscimento di un ulteriore contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione o da cedere per intero, in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca nonché delle imprese esercenti l'attività agromeccanica con Codice ATECO 1.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'IVA; - il riconoscimento del medesimo contributo straordinario alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Art. 3 (Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)	Si dispone il riconoscimento della gratuità delle garanzie prestate da SACE S.p.A. alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Riconoscimento della gratuità delle garanzie prestate dal Fondo PMI sui finanziamenti delle piccole e medie imprese successivi al 24 settembre 2022 e destinati alla copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria. L'efficacia dell'articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

Art. 4 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)	Si dispone la riduzione delle accise e dell'IVA sui carburanti per il periodo dal 18 agosto 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport)	Si dispone l'incremento di 50 milioni di euro, per il 2022, delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, co. 369, della Legge 205/2017 da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine. Con successivo Decreto, da adottare entro 30 giorni dal 23 settembre 2022, saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione.
Art. 11 (Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura)	Si Autorizzazione della spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di energia elettrica e gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno definite con successivo Decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dal 24 settembre 2022.
ART. 13 (Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)	Si dispne l'incremento di 30 milioni, per l'anno 2022, del contributo statale (art. 1, co. 13, della Legge 62/2000), per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia.
Art. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sport)	Si autorizza la spesa di 100 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada. I criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse saranno definiti con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro 30 giorni dal 24 settembre 2022.
ART. 17 (Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti)	Si dispone l'incremento - da 35 mila euro a 62 mila euro - dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici di cui all'art. 20, co. 1, del D.L. 50/2022.

Capo II **Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali**	
Art. 18 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)	Si dispone il riconoscimento ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nel mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro - per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione di novembre 2022, di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare dele prestazioni di cui al successivo art. 19.
Art. 19 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)	Si dispone, in particolare, il riconoscimento di una indennità una tantum in favore: - di coloro che avranno percepito, per il mese di novembre 2022, la NASPI e la DIS-COLL (150 euro dall'INPS); - di coloro che nel corso del 2022 avranno percepito l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (150 euro dall'INPS); - ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (150 euro dall'INPS, a

	domanda), purché con reddito derivante non superiore a 20 mila euro per l'anno 2021; - ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità Covid-19 previste dall'art. 10 commi da 1 a 9 del D.L. 41/2021 e dall'art. 42 del D.L. 73/2021 (150 euro dall'INPS); - ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate (150 euro dall'INPS, a domanda) purché con reddito derivante non superiore a 20 mila euro per l'anno 2021; - ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati (150 euro dall'INPS, a domanda) purché con reddito derivante non superiore a 20 mila euro per l'anno 2021; - ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all'art. 32, commi 15 e 16, del D.L. 50/2022 (150 euro).
Art. 20 (Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi).	Si dispone l'incremento di 150 euro dell'indennità di cui all'art. 33 del D.L. 50/2022 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, a condizione che, nell'anno 2021, non abbiano percepito un reddito complessivo superiore a 20 mila euro.

Capo IV Ulteriori disposizioni urgenti	
Art. 40 (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)	Si dispone la proroga, al 31 dicembre 2022, delle disposizioni di favore in materia di posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni di cui all'art. 9-ter, co. 5, del D.L. 137/2020.

VISITA IL NOSTRO SITO
www.uecoop.org

SEGUICI SU INSTAGRAM
https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg

E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
https://www.facebook.com/uecoop

SCARICA INOLTRE LA NOSTRA APP *UECOOP*
per Android e iOS

UTILIZZA LA BACHECA DEI COOPERATORI
https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca

E VISITA IL NOSTRO SPAZIO
https://www.virtualuecoop.it/

PER COSTRUIRE UN NUOVO MODO DI STARE INSIEME